

795

COMUNE DI SORRENTO
Provincia di Napoli

~~ORIGINALE~~ /COPIA DI VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 9 DEL 3.3.2004

OGGETTO : Regolamento per la definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti -

L'anno duemilaquattro e questo giorno tre del mese di marzo alle ore 17,00 nella sala delle adunanze consiliari della Casa Comunale a seguito di invito diramato in data 27.2.2004 prot.7613 dal Presidente del C.C. Avv. Ennio BARBATO si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria pubblica , di prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere comunale DE ROSA Antonino nella qualità di Consigliere Anziano per la temporanea assenza del Presidente del C.C. .

Dei Consiglieri comunali sono presenti n. 14 oltre il Sindaco ed assenti n.6 .

N. D'Ord. COGNOME E NOME P A N. D'Ord. COGNOME E NOME P A

FIorentino Marco - SINDACO - presente -

1	MAURO Luigi		SI
2	DE ROSA Antonino	SI	
3	IACCARINO Costanzo		SI
4	DI LEVA Paola		SI
5	GARGIULO Vincenzo	SI	
6	ACAMPORA Vincenzo	SI	
7	TERMINIELLO Antonino	SI	
8	CORCIONE Angela	SI	
9	ESPOSITO Raffaele	SI	
10	ACAMPORA Mario	SI	

11	SGUANCI Alfredo		SI
12	ERCOLANO Giuseppe	SI	
13	RUSSO F. Saverio	SI	
14	ERCOLANO Antonino	SI	
15	MARESCA Rosalia	SI	
16	COLUCCI Fabio	SI	
17	RUSSO Giovanni		SI
18	SCHISANO Alessandro	SI	
19	PINTO Ferdinando	SI	
20	BARBATO Ennio		SI

Giustificano l'assenza i Sigg.ri Consiglieri comunali : MAURO Luigi -

Partecipa il Segretario Generale Dott. Andrea CICCONE, incaricato della redazione del verbale.

Partecipano alla seduta gli Assessori : CAPPIELLO Maria Maddalena - SCARPATI Giovanni - IACCARINO Saverio - CAFIERO Raffaele - APREDA Raffaele - ACAMPORA Gialuigi .

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Viene trattato l'argomento iscritto all'ordine del giorno avente per oggetto " Regolamento per la definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti ".

Si apre la discussione riportata nel testo del resoconto integrale della seduta , trascritto dai nastri registrati, che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale.

* Esce dall'aula il Consigliere PINTO Ferdinando e conseguentemente i Consiglieri presenti sono 13 oltre il Sindaco e quelli assenti n.7 *

Chiusa la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione a firma dell'Assessore CAFIERO Raffaele che si allega;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ex art.49 del Decreto legislativo n.267/2000 che si allegano;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori che si allega;

UDITA la discussione riportata nel testo del resoconto integrale della seduta , trascritto dai nastri registrati, che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale.

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano :

Consiglieri presenti : n. 13 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti : n.7

Voti favorevoli : n.11

Voti contrari : n.2 (ERCOLANO Giuseppe – SCHISANO Alessandro)

Astenuti : n. 1 (DE ROSA Antonino)

DELIBERA


in conformità della proposta dell'Assessore CAFIERO Raffaele.

* Dopo la votazione rientra in aula il Consigliere BARBATO Ennio e conseguentemente i Consiglieri presenti sono 14 oltre il Sindaco e quelli assenti sono 6 *

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI
RAPPORTI TRIBUTARI LOCALI NON DEFINITI



**COMUNE DI SORRENTO - CITTÀ D'EUROPA
PROVINCIA' DI NAPOLI**

ASSESSORATO ALLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE

ANNO 2004

OGGETTO

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI LOCALI NON DEFINITI**

RELAZIONE E PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Con propria relazione al bilancio di programmazione economica/finanziaria per l'esercizio 2003, fu evidenziato l'opportunità di concedere ai contribuenti una chance al fine di regolarizzare i rapporti tributari con l'Ente.

La legge finanziaria per l'anno 2003 (Legge n.289 del 27.12.2002) ha stabilito diverse ipotesi di definizione agevolata dei tributi statali, nonché di quelli degli Enti locali, a favore di quei cittadini che non sono in regola con le disposizioni tributarie.

In particolare, per quanto riguarda la fiscalità locale, l'art. 13 della legge finanziaria su richiamata concede ai Comuni la possibilità di prevedere, tramite un proprio atto deliberativo *"la riduzione dell'ammontare di imposte e tasse nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui ... i contribuenti adempiano a obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti"*.

Tali agevolazioni possono coinvolgere i tributi ICI - ICIAP - ICP - CANONE ACQUE REFLUE - TARSU - TOSAP, essendo rispettivamente le prime quattro un'imposta e le altre una tassa. Resterebbe pertanto escluso da tale provvedimento il canone per l'occupazione del suolo pubblico (COSAP), relativamente all'anno 2003, avendo esso natura patrimoniale e non tributaria.

Dall'analisi della fattispecie emerge che i soggetti interessati possono essere:

- coloro che, essendo soggetti passivi del tributo, non abbiano mai assolto l'obbligazione tributaria dovuta (evasori totali);
- coloro che l'abbiano assolta in parte (elusori o evasori parziali);

ovviamente prima che vengano individuati dall'Amministrazione a seguito delle operazioni di controllo (accertamenti d'ufficio o in rettifica e liquidazioni) previste dalle vigenti leggi che regolano i tributi locali.

- coloro che hanno liti pendenti con l'Amministrazione non ancora definitive;
- coloro che hanno subito atti impositivi dall'Ente ormai definiti e che non hanno ancora corrisposto il relativo importo all'Ente;

- coloro che hanno ricevuto la notifica di cartelle esattoriali e che, allo stesso modo, non hanno ancora corrisposto quanto dovuto (rottamazione dei ruoli pregressi).

Il Comune di Sorrento intende offrire, con la definizione agevolata di cui al presente atto, una possibilità di regolarizzazione ai contribuenti che non abbiano ottemperato – completamente o in parte – agli obblighi connessi ai tributi locali, prima di avviare una rinnovata ed incisiva azione di controllo e lotta al fenomeno dell'evasione fiscale.

L'art. 13 della legge Finanziaria 2003 dà facoltà all'Amministrazione di disciplinare sia l'eventuale riduzione delle imposte e tasse nonché l'esclusione o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di un tributo proprio con ampio margine di discrezionalità. Il Comune di Sorrento intende avvalersi di tali facoltà. L'eventuale minor gettito conseguente alle riduzioni previste dal presente regolamento sarà, a giudizio di quest'Amministrazione, ampiamente compensato dal risparmio dovuto al minor costo che la definizione agevolata avrà rispetto alle attività di recupero dell'evasione programmata, dal minor aggio da corrispondere alla società cui nei decorsi anni è stato affidato l'appalto per il censimento e la realizzazione dell'anagrafe tributaria dell'Ente, nonché dalla disponibilità in tempi più rapidi di somme che in alcuni casi l'Ente potrebbe incassare con notevole ritardo o non incassare affatto (vedasi liti pendenti in caso di condanna).

In particolare per quanto riguarda tale fattispecie relativa alla chiusura delle liti pendenti la procedura potrà essere utilizzata per porre fine a controversie relative a fattispecie di dubbio inquadramento giuridico e sulle quali non vi è uniformità di vedute da parte degli organi giudicanti. Questo tipo di definizione dà al cittadino un esempio tangibile di collaborazione e di buona amministrazione che lo Statuto dei Diritti del Contribuente ha elevato a rango di principio fondamentale dell'ordinamento tributario. Nel contempo consente all'ente di incamerare risorse che potrebbe perdere definitivamente, per effetto di sentenze sfavorevoli per il Comune.

Inoltre, le varie tipologie di definizione agevolate previste dal Capo I della bozza di Regolamento consentiranno di definire in modo rapido i rapporti tributari non definiti; ciò farà accelerare i tempi per l'emersione completa della ricchezza, o meglio della capacità contributiva, che attualmente può sfuggire ad ogni forma di tassazione, sia diretta che indiretta. Il medesimo istituto consentirà in tempi brevi di incassare l'imposta dovuta, evitando le procedure di accertamento e la conseguente iscrizione a ruolo, fasi che dilatano enormemente i tempi della riscossione.

Infine con l'atto di cui trattasi si prevede la rottamazione dei ruoli già emessi ed affidati al Concessionario per la riscossione, entro la data del 31/12/2001, con la possibilità di velocizzare l'incasso di somme già iscritte a ruolo e, in alcuni casi, di difficile recupero.

Tali poteri derivano dalla Carta Costituzionale art. 119 - 2° comma, che prevede che sono i Comuni a "stabilire e applicare tributi ed entrate proprie" nonché dal T.U. sulle autonomie locali che consente ai Comuni di istituire e ordinare i tributi propri (art. 42, lettera f, L. 267/2000) e dal D. Lgs. N. 446 del 1997 art. 52 comma 1 che attribuisce agli stessi la potestà regolamentare in materia tributaria con le uniche esclusioni per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi; si evidenzia inoltre che la sfera gestionale dei tributi locali infatti è sottratta alle attribuzioni statali, e ogni determinazione in merito non può che avvenire nell'ambito della potestà regolamentare degli Enti titolari dell'imposta.

In analogia a quanto previsto per i tributi statali, è importante segnalare anche che il legislatore si riferisce unicamente a obbligazioni pregresse e la definizione agevolata non ha effetto sui versamenti dovuti per le annualità correnti dei tributi.

Per consentire ai contribuenti di aderire al condono, è necessario predisporre un apposito Regolamento redatto ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, elevato a rango di istituto giuridico generale, ed in conformità del disposto

dell'art. 13 della Legge n. 289/2002, il quale ha la funzione di disciplinare la definizione agevolata dei tributi locali.


Tutto ciò premesso, si

PROPONE

al Consiglio Comunale, l'approvazione dell'allegata bozza di "**Regolamento per la definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti**" così come consentito dall'art. 13 della legge n. 289/2002.

Suunto, 26/02/2004 -

L'Assessore ai Tributi
(dott. Raffaele Cafiero)



COMUNE DI SORRENTO - CITTÀ D'EUROPA
PROVINCIA DI NAPOLI

DIPARTIMENTO ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI
LOCALI NON DEFINITI

ADOTTATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL _____

PUBBLICATO IN DATA _____

RIPUBBLICATO IN DATA _____

DEFINITIVAMENTE ESECUTIVO IN DATA _____

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI LOCALI NON DEFINITI

Articolo	1	Ambito di applicazione.
Articolo	2	Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili.
Articolo	3	Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità.
Articolo	4	Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti solidi Urbani.
Articolo	5	Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Tassa per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.
Articolo	6	Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Canone acque reflue.

CAPO II

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI IMPOSITIVI

Articolo	7	Definizione agevolata degli atti impositivi in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, Imposta Comunale sulla Pubblicità, Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, Tassa per l'Occupazione degli Spazi e Aree Pubbliche, Canone acque reflue e Imposta Comunale Imprese Arti e Professioni.
----------	---	---

CAPO III

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo	8	Definizione agevolata delle liti pendenti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, Imposta Comunale sulla Pubblicità, Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani e Tassa per l'Occupazione degli Spazi e Aree Pubbliche Canone acque reflue e Imposta Comunale Imprese Arti e Professioni.
----------	---	---

CAPO IV

DEFINIZIONE DEI CARICHI DEI RUOLI PREGRESSI

Articolo	9	Definizione dei carichi dei ruoli pregressi
----------	---	---

CAPO V

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE RIGETTO DELLE ISTANZE - PUBBLICITA' - EFFICACIA

Articolo	10	Perfezionamento della definizione agevolata.
Articolo	11	Rigetto delle istanze di definizione agevolata. Imposta Comunale Immobili non definibile.
Articolo	12	Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI LOCALI NON DEFINITI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e s.m.i., con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alle diverse date indicate nei vari articoli che seguono in materia di Imposta comunale sugli immobili, di Imposta comunale sulla pubblicità, di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di Tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, di Imposta comunale Imprese Arti e Professioni e di Canone acque reflue.
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione o di accertamento.
3. Sono esclusi dalla definizione agevolata anche gli atti impositivi notificati entro la data del 30/09/2003, divenuti esecutivi per mancata impugnazione nei termini di legge e per i quali è già avvenuto l'intero pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo, nonché le controversie tributarie che alla data di efficacia del presente regolamento risultano essere definite.
4. Ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 9 del presente regolamento, sono, infine, esclusi dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la

riscossione coattiva in base a titoli definitivi e già consegnati al Concessionario della riscossione tributari.

Articolo 2

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Imposta comunale sugli immobili

1. I soggetti passivi dell'Imposta comunale sugli immobili che, alla data del 31.10.2003, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 504/1992 ovvero hanno presentato la predetta dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta dovuta ed ai quali, alla data di efficacia del presente regolamento e limitatamente a tali immobili, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 504/1992, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 con il versamento di una somma pari all'imposta dovuta per gli anni suddetti, senza l'applicazione di interessi e sanzioni.
2. I soggetti passivi dell'Imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 504/1992 o non la hanno ancora presentata essendo nei termini per farlo alla data di efficacia del presente provvedimento, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali, alla data di efficacia del presente regolamento e limitatamente a tali immobili, non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 11, comma 1, del citato D. Lgs. n. 504/1992, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 con il versamento di una

- somma pari all'imposta non versata a fronte dei suddetti anni, senza l'applicazione di interessi e sanzioni.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di definitiva esecutività del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti o parte degli omessi o insufficienti versamenti relativi ad una o più delle seguenti annualità 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003.
 4. Il servizio tributi entro 75 (settantacinque) giorni dal ricevimento della predetta istanza comunicherà l'importo del tributo da corrispondere e il contribuente dovrà provvedere al versamento entro i 15 (giorni) successivi dandone prova, anche via fax, all'ufficio stesso.
 5. Nel caso il contribuente non provveda all'adempimento di cui al comma precedente lo stesso decadrà dai benefici previsti dal presente regolamento.
 6. L'istanza di definizione agevolata di cui al comma 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 504/1992 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione di tutti i dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate o dichiarate in modo infedele e necessari per l'esatta quantificazione dell'imposta dovuta.

Articolo 3

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Imposta comunale sulla pubblicità

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità che, alla data del 31.12.2003, non hanno presentato la dichiarazione prevista dell'art. 8, commi

- 1 e 2, del D. Lgs. n. 507/1993 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare dell'imposta e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta ed ai quali, alla data di efficacia del presente regolamento, non sono stati notificati gli avvisi di accertamenti previsti dall'art. 10 comma 1, del D. Lgs. 507/1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2001, 2002 e 2003 con il versamento di una somma pari all'imposta dovuta per le suddette annualità, senza le applicazioni di interessi e sanzioni.
2. I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 1 e 2, del D. Lgs. n. 507/1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti ed ai quali, alla data di efficacia del presente regolamento, non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 10 del D. Lgs. n. 507/1993, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 2002 e 2003 con il versamento di una somma pari all'imposta dovuta e non versata.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di definitiva esecutività del presente regolamento, apposita istanza redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti o parte degli omessi o insufficienti versamenti relativi ad una o più delle seguenti annualità 2001, 2002 e 2003.
4. Il servizio tributi entro 75 (settantacinque) giorni dal ricevimento della predetta istanza comunicherà l'importo del tributo da corrispondere e il contribuente dovrà

- provvedere al versamento entro i 15 (quindici) giorni successivi dandone prova, anche via fax, all'ufficio.
5. Nel caso il contribuente non provveda all'adempimento di cui al comma precedente lo stesso decadrà dai benefici previsti dal presente regolamento.
 6. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 8, comma 1 e 2, del D. Lgs. n. 507/1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta infedeltà dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alla pubblicità non dichiarata ovvero dichiarata in modo infedele.

Articolo 4

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi Urbani

1. I soggetti passivi della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 20.01.2004, non hanno presentato, per uno o più immobili, la denuncia prevista dall'art. 70, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 507/1993 ovvero hanno presentato la suddetta denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare della tassa e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa ed ai quali, alla data di efficacia del presente regolamento e limitatamente a tali immobili, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, comma 1, del D. Lgs. n. 507/1993, possono definire la tassa relativa alle annualità 2001, 2002 e 2003 con esclusione dell'annualità 2001 per l'ipotesi di denuncia infedele, mediante il versamento di una somma pari alla tassa dovuta per i suddetti anni con esclusione degli interessi e delle sanzioni.
2. La tassa quantificata ai sensi del predetto comma dovrà essere maggiorata sia dell'addizionale ex ECA, sia del

Tributo Provinciale di cui al D.Lgs. n. 504/1992; tali importi dovranno essere versati unitamente alla tassa stessa.

3. Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di definitiva esecutività del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti o parte degli omessi o insufficienti versamenti relativi ad una o più delle annualità indicate al precedente comma 1.
4. Il servizio tributi entro 75 (settantacinque) giorni dal ricevimento della predetta istanza comunicherà l'importo della tassa da corrispondere e il contribuente dovrà provvedere al versamento entro i 15 (quindici) giorni successivi dandone prova, anche via fax, all'ufficio.
5. Nel caso il contribuente non provveda all'adempimento di cui al comma precedente lo stesso decadrà dei benefici previsti dal presente regolamento.
6. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 70, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 507/1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate in modo infedele.

Articolo 5

Definizione agevolata dei rapporti in materia di Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. I soggetti passivi della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche che, alla data del 31.12.2002, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 50, commi 1 e 2,

del D. Lgs. n. 507/1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare della tassa e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa ed ai quali, alla data di efficacia del presente regolamento, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 507/1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2001 e 2002 con il versamento di una somma pari all'imposta per i suddetti anni, senza l'applicazione di interessi e sanzioni.

2. I soggetti passivi della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'art. 50, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 507/1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali, alla data di efficacia del presente regolamento, non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 507/1993, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 2001 e 2002 con il versamento di una somma pari alla tassa dovuta per le suddette annualità, senza applicazione di interessi e sanzioni.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo i soggetti interessati devono presentare a questo ente, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di definitiva esecutività del presente regolamento, apposita istanza, redatta sul modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede al definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti o parte degli omessi o insufficienti versamenti relativi ad una o più delle seguenti annualità 2001 e 2002.
4. Il servizio tributi entro 75 (settantacinque) giorni dal ricevimento della predetta istanza comunicherà l'importo della tassa da corrispondere e il contribuente dovrà

provvedere al versamento entro i 15 (quindici) giorni successivi dandone prova, anche via fax, all'ufficio.

5. Nel caso il contribuente non provveda all'adempimento di cui al comma precedente lo stesso decadrà dai benefici previsti dal presente regolamento.
6. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 50, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 507/1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'occupazione non denunciata ovvero denunciata in modo infedele.

Articolo 6

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Canone acque reflue.

1. I soggetti passivi del Canone acque reflue che, alla data del 30.09.2002, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 17 della Legge 10/05/1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla legge 05/01/1936, n. 36 e s.m.i., ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del canone e non hanno versato il canone dovuto o il diverso maggiore canone ed ai quali, alla data di efficacia del presente regolamento, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dalla Legge 10/05/1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla legge 05/01/1936, n. 36 e s.m.i., possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1999, 2000, 2001 e 2002 con il versamento di una somma pari al canone dovuto per i suddetti anni, senza l'applicazione di interessi e sanzioni.
2. I soggetti passivi del Canone acque reflue che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'art.

17 della Legge 10/05/1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla legge 05/01/1936, n. 36 e s.m.i., non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti ed ai quali, alla data di efficacia del presente regolamento, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dalla Legge 10/05/1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla legge 05/01/1936, n. 36 e s.m.i., possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 1999, 2000, 2001 e 2002 con il versamento di una somma pari all'imposta dovuta per le suddette annualità, senza applicazione di interessi e sanzioni.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di definitiva esecutività del presente regolamento, apposita istanza, redatta sul modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti o parte degli omessi o insufficienti versamenti relativi ad una o più delle seguenti annualità 1999, 2000, 2001 e 2002.
4. Il servizio tributi entro 75 (settantacinque) giorni dal ricevimento della predetta istanza comunicherà l'importo del canone da corrispondere e il contribuente dovrà provvedere al versamento entro i 15 (quindici) giorni successivi dandone prova, anche via fax, all'ufficio.
5. Nel caso il contribuente non provveda all'adempimento di cui al comma precedente lo stesso decadrà dai benefici previsti dal presente regolamento.
6. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa denuncia di cui alla Legge 10/05/1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla legge 05/01/1936, n. 36 e s.m.i., ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta

denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alla quantità di acqua prelevata e non denunciata ovvero denunciata in modo infedele.

CAPO II

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI IMPOSITIVI

Articolo 7

Definizione agevolata degli atti impositivi divenuti definitivi in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, Imposta Comunale sulla Pubblicità, Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, Tassa per l'Occupazione degli Spazi e Aree Pubbliche, Canone acque reflue e Imposta Comunale Imprese Arti e Professioni.

1. Gli atti di accertamento di ufficio, d'accertamento in rettifiche delle dichiarazioni o denunce, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, gli avvisi di liquidazione notificati ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, del Canone Acque Reflue e dell'Imposta Comunale Imprese, Arti e Professioni, notificati entro il 30.09.2003 e divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini previsti dall'art. 21 del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, e per i quali non è stato emesso ancora il relativo ruolo esattoriale alla data di efficacia del presente provvedimento, possono essere definiti con il versamento di una somma pari al 100% dell'imposta, tassa o canone dovuto maggiorata della sanzione ridotta ad un ottavo del minimo previsto dalla legge, e con esclusione dei soli interessi.
2. Qualora la definizione agevolata abbia ad oggetto la TARSU, la tassa quantificata ai sensi del predetto comma dovrà

essere maggiorata sia dell'addizionale ex ECA, sia del Tributo Provinciale di cui al D.Lgs. n. 504/1992; tali importi dovranno essere versati unitamente alla tassa stessa.

3. Qualora vi sia già stato un pagamento parziale da parte del contribuente, tale somma andrà a decurtare quella prevista ai precedenti commi 1 e 2.
4. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di definitiva esecutività del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.
5. Il servizio tributi entro 75 (settantacinque) giorni dal ricevimento della predetta istanza comunicherà l'importo del tributo o della tassa o del canone da corrispondere e il contribuente dovrà provvedere al versamento entro i 15 (quindici) giorni successivi dandone prova, anche via fax, all'ufficio.
6. Nel caso il contribuente non provveda all'adempimento di cui al comma precedente lo stesso decadrà dai benefici previsti dal presente regolamento.
7. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 4 dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato.

CAPO III

DEFINIZIONI AGEVOLATE DELLE LITI PENDENTI

Articolo 8

Definizione agevolata delle liti pendenti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, Imposta Comunale sulla Pubblicità,

stesso inizialmente accertata dall'Ente, con il pagamento di una somma pari al 100% della maggiore imposta, tassa o canone così come definita dal predetto organo giudicante, senza applicazione di sanzioni ed interessi;

d) con il pagamento di una somma pari all' 85% della maggiore imposta, tassa o canone inizialmente accertato dall'ente senza l'applicazione di sanzioni ed interessi nei casi in cui la lite, alla data di efficacia del presente regolamento, penda nel primo grado di giudizio e non sia stata resa alcuna pronuncia sul merito o sulla ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

2. Per la quantificazione dell'importo dovuto ai sensi del comma 1, lett. a), b), c) o d), ed ai fini dell'individuazione della esatta fattispecie applicabile fra le varie ivi previste, si fa espresso riferimento alla data di avvenuto deposito della eventuale sentenza o decisione presso la segreteria dell'organo giudicante.
3. Qualora la definizione agevolata della lite pendente abbia ad oggetto la TARSU, la tassa quantificata ai sensi del predetto comma dovrà essere maggiorata sia dell'addizionale ex ECA, sia del Tributo Provinciale di cui al D.Lgs. n. 504/1992; tali importi dovranno essere versati unitamente alla tassa stessa.
4. Qualora la lite o controversia pendente abbia ad oggetto soltanto la sanzione connessa alle imposte, tasse o canoni di cui al precedente comma 1, le percentuali sopra indicate alle lettere a), b), c) e d) si applicheranno alla sanzione stessa a seconda della fattispecie applicabile.
5. Ai fini di cui ai commi 1 e 4, i soggetti interessati devono presentare al Comune, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di definitiva esecutività del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si

- richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.
6. Il servizio tributi entro 75 (settantacinque) giorni dal ricevimento della predetta istanza comunicherà l'importo del tributo, della tassa o della sanzione da corrispondere e il contribuente dovrà provvedere al versamento entro i 15 (quindici) giorni successivi dandone prova, anche via fax, all'ufficio.
 7. Nel caso in cui il contribuente non provveda all'adempimento di cui al comma precedente lo stesso decadrà dai benefici previsti dal presente regolamento.
 8. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 5 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia.
 9. Dalle somme dovute ai sensi di quanto previsto ai precedenti commi si scomputano gli importi eventualmente già versati dal contribuente prima della definizione della lite. In ogni caso la definizione non potrà mai dare luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione della lite.
 10. La definizione da parte di uno dei coobbligati esplica l'effetto di definire la lite pendente per tutti gli interessati.
 11. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 5 comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado di giudizio questo sia pendente, fino al 31/12/2004.
 12. La parte che ha presentato l'istanza di definizione deve presentare anche al giudice presso il quale pende il procedimento una domanda di sospensione del giudizio oggetto della definizione agevolata.
 13. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, il Comune, conclusasi la durata della

sospensione, comunicherà al giudice competente l'estinzione della lite per cessata materia del contendere, ovvero la ripresa d'ufficio del processo sospeso.

14. Ancorché sia presente la relativa lite pendente alla data di efficacia del presente regolamento, sono espressamente esclusi dalla definizione agevolata disciplinata dal presente articolo tutti gli atti impositivi, di qualunque genere essi siano, emessi dall'ente e relativi a tutte le imposte, tasse o canoni richiamati nel presente regolamento, notificati al contribuente successivamente alla data del 30 settembre 2003.
15. Per lite o controversia pendente, nonché per pronunce o sentenze divenute definitive alla data di efficacia del presente regolamento, si richiama quanto indicato nell'art. 16 della legge n. 289/2002 e meglio precisato, tra l'altro, nella relativa circolare esplicativa n. 12/E del 21/02/2003 emessa dall'Agenzia delle Entrate e s.m.i.

CAPO IV

DEFINIZIONE DEI CARICHI DEI RUOLI PREGRESSI

Articolo 9

Definizione dei carichi di ruolo pregressi

1. Relativamente ai carichi inclusi nei ruoli emessi dal Comune ed affidati al concessionario della riscossione entro il 31 dicembre 2001 e per i quali non ricorre l'ipotesi di controversia o lite pendente di cui al precedente art. 8, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:
 - di una somma pari al 50% dell'importo complessivo iscritto a ruolo;

- delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure anche esecutive eventualmente effettuate.
- 2. Per avvalersi della definizione agevolata di cui al precedente comma 1, i contribuenti interessati dovranno pagare, entro 180 (centottanta) giorni dalla data di definitiva esecutività del presente regolamento, l'importo dovuto, anche a mezzo di bollettino di c/c postale, direttamente al concessionario della riscossione. Entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto pagamento, gli stessi contribuenti dovranno sottoscrivere e consegnare anche a mezzo telefax, sia al concessionario che all'Ente impositore, un apposito modello secondo un testo concordato tra il concessionario e il comune, allegando allo stesso copia del versamento già effettuato.
- 3. Al fine di agevolare la definizione di cui al presente articolo, è riconosciuta al concessionario della riscossione la facoltà di inviare tempestivamente ai debitori un invito ad estinguere il debito con l'indicazione delle somme da pagare ai sensi del comma 1. L'invito potrà eventualmente essere corredato dalla domanda di definizione da compilare a cura del debitore o del coobbligato solidale, secondo un testo concordato tra il concessionario e il comune.
- 4. Dalle somme dovute ai sensi di quanto previsto al precedente comma 1 si scomputano gli importi eventualmente già versati dal contribuente prima dell'approvazione del presente regolamento.
- 5. In ogni caso la definizione non potrà mai dare luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma 1. In tale caso, la definizione stessa si perfezionerà unicamente con la presentazione all'Ente impositore, entro il termine di cui

- al precedente comma 2, dell'istanza redatta sull'apposito modello di cui allo stesso comma 2.
6. Dalle riscossioni effettive il concessionario è autorizzato a trattenere l'aggio stabilito dalla legge ed il riversamento dell'importo netto al comune avverrà secondo gli ordinari tempi previsti dalle norme generali.
 7. Nel mese successivo alla data indicata al comma precedente, il concessionario presenterà al comune il rendiconto comprendente, per ciascun ruolo affidatogli in riscossione, il dettaglio dei versamenti effettuati dai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà prevista dal presente articolo.
 8. Si precisa che le iscrizioni a ruolo che possono essere definite ai sensi dei precedenti commi sono solo ed esclusivamente quelle che hanno ad oggetto le imposte, tasse o canoni indicati all'articolo sette del presente regolamento. Sono pertanto espressamente escluse tutte le iscrizioni a ruolo relative ad altre tipologie di entrate comunali ed, in particolare, quelle che hanno ad oggetto le infrazioni al Codice della Strada.

CAPO V

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE RIGETTO DELLE ISTANZE, PUBBLICITA', EFFICACIA

Articolo 10

Perfezionamento della definizione agevolata

1. Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata ai sensi di uno o più dei precedenti articoli del presente regolamento è superiore ad Euro #1.000,00# (Mille/00) per le persone fisiche, ovvero Euro #2.000,00# (Duemila/00) per i soggetti diversi dalle

persone fisiche, è possibile rateizzare l'eccedenza in 3 (tre) rate di uguale importo, con l'applicazione degli interessi conteggiati al tasso annuo del 3,00% (tre per cento) a decorrere dal pagamento dell'importo iniziale di € 1.000,00 od € 2.000,00: la prima rata da corrispondere entro il 31/03/2005, la seconda entro il 31/07/2005 e la terza entro il 31/12/2005. Il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata. Il mancato pagamento di una delle 3 (tre) rate successive non incide sul perfezionamento della definizione agevolata, ma determina l'avvio del procedimento per il recupero coattivo delle somme omesse a mezzo ruolo. In tal caso si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate oltre agli interessi legali. Tale sanzione è ridotta della metà qualora il versamento sia effettuato entro i 30 (trenta) giorni successivi alle predette scadenze. In tale circostanza non trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997.

2. Il rateizzo delle somme previsto al comma precedente non è consentito nel caso in cui il contribuente aderisca alla definizione dei carichi di ruolo pregressi di cui all'art. 9 del presente regolamento.
3. Ad eccezione di quanto previsto al medesimo art. 9 in merito alla definizione dei carichi di ruolo pregressi, il versamento delle somme derivanti dall'adesione alle altre ipotesi di definizione agevolata previste dal presente regolamento dovrà avvenire a mezzo bollettino di c/c postale su di un c/c specifico messo a disposizione da parte dell'Ente.
4. Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione

degli errori che sarà inviata agli interessati a mezzo posta con avviso di ricevimento e in mancanza, se trattasi di versamento unico e della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.

5. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme a qualsiasi titolo eventualmente già versate.

Articolo 11

Rigetto delle istanze di definizione agevolata.

Imposta Comunale Immobili non definibile.

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissioni o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.
2. Resta esclusa dalle definizioni previste ai precedenti articoli 7, 8 e 9 l'Imposta Comunale sugli Immobili relativa al solo anno di imposta 1993 in quanto la stessa è di totale pertinenza dell'Erario.
3. Restano infine esclusi dalle varie tipologie di definizioni agevolate previste dal presente regolamento tutti i casi di rateizzi già concessi dall'Ente ed in corso di esecuzione alla data di efficacia del presente regolamento.

Articolo 12

Entrata in vigore, pubblicazione e Pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento secondo quanto disposto dal comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 entra in vigore alla data del 1° gennaio 2004 ed è pubblicato, mediante avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

2. Il responsabile dell'ufficio tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante la rete telematica internet, la stampa locale e/o emittenti radiofoniche e televisive locali.

* * *



**COMUNE DI SORRENTO - CITTÀ D'EUROPA
PROVINCIA DI NAPOLI**

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL **3 MAR 2004**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DEI RAPPORTI TRIBUTARI LOCALI NON DEFINITI. =**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (ex art.49 L. 267/00)

Visto con parere favorevole.

Sorrento, li 26/02/2004



IL DIRIGENTE II DIPARTIMENTO
(Dott. Mauro VANACORE)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (ex art.49 L. 267/00)

Visto con parere favorevole

Sorrento li 26/02/2004



IL DIRIGENTE II DIPARTIMENTO
(Dott. Mauro VANACORE)

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
COMUNE DI SORRENTO
PROVINCIA DI NAPOLI**



Al Presidente del C.C.

Avv. Ennio Barbato

Oggetto: parere sul Regolamento per la definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti.

Riferimento: protocollo n. 7622 del 27/02/2004

Il giorno primo marzo dell'anno 2004 alle ore 13,00 si è riunito presso la casa comunale il Collegio dei Revisori nelle persone di:

- Dott. Luigi Perfetto Presidente
- Rag. Ferdinando Esposito Componente
- Dott. Giovanni Gargiulo Componente

per esprimere parere sull'approvazione del Regolamento per la definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti.

Il Collegio:

visto

il fascicolo contenente tutta la documentazione necessaria sull'approvazione del Regolamento per la definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti,

letto

la proposta dell'Assessore alle Finanze Dott. Raffaele Cafiero;

l'art. 13 della Legge 289 del 27/12/2002 (Finanziaria 2003) che concede ai comuni la possibilità di intervenire, tramite un atto deliberativo, "alla riduzione dell'ammontare di imposte e tasse nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui... i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto od in parte non adempiuti";

verificato

che il CAPO I di tale regolamento elenca i tributi, "ICI, TARSU, ICP, TOSAP, ICIAP" ed i canoni "Canone acque reflue", rientranti nella categoria delle imposte e tasse da sottoporre a tale agevolazione;

che il CAPO II di tale Regolamento, disciplina in maniera esaustiva le modalità delle definizioni agevolate previste per le Imposte e le Tasse richiamate al CAPO I;

che al CAPO III viene prevista anche la possibilità di poter definire le controversie dei Tributi "di cui al CAPO I" pendenti dinanzi alle Autorità giudicanti in ogni stato e grado di giudizio alla data di efficacia di tale Regolamento;

che al CAPO IV viene prevista, per i ruoli emessi dal Comune al concessionario "GEST LINE SPA", la possibilità di poter estinguere il debito pagando il 50% di quanto dovuto senza la necessità di dover corrispondere gli interessi di mora;

che al CAPO V vengono previste altresì sia le modalità del perfezionamento delle definizioni che quelle dell'eventuale rigetto delle stesse,

considerato

che l'adozione di tale Regolamento permetterebbe all'Ente il raggiungimento di un duplice obiettivo: da una parte dare la possibilità alle categorie interessate di poter estinguere le pendenze pregresse con il Comune e mettersi in regola per gli adempimenti tributari futuri; dall'altra, consentire a codesta amministrazione, di sfruttare l'esercizio o gli esercizi in cui si realizzeranno tali entrate straordinarie per ottimizzare l'adozione di strategie, che puntino solo ed esclusivamente sulla realizzazione delle entrate ordinarie e permettano nel contempo un più facile raggiungimento dell'obiettivo legato alla salvaguardia degli equilibri di Bilancio ed un più facile perseguimento dell'obiettivo legato al rispetto del Patto di stabilità,

visto

il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267 dell'8/08/2000 dal Dirigente del II dipartimento Dott. Mauro Vanacore,
il regolamento di contabilità dell'Ente,

Esprime

parere favorevole alla proposta adottata

Sorrento li

01/08/08

COMUNE DI SORRENTO

PROVINCIA DI NAPOLI

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 03 MARZO 2004

multimediale che poi è girato è andato credo anche discretamente bene era un buon prodotto onestamente non era un prodotto cattivo, quando le cose sono buone vanno dette, ma questo a chi va ?

IL SINDACO - È un prodotto che dovrebbe accompagnare la presenza della nostra città in tutte le fiere turistiche ovviamente a cui partecipiamo, perché il Comune di Sorrento partecipa a diverse fiere turistiche e quindi ogni qual volta il Comune deve andare ad una fiera turistica si troverebbe come fanno altre realtà all'avanguardia, a portare non più materiale cartaceo ma a lasciare una pubblicità della città ovviamente fatta in lingua con i vari link questo tipo di progetto, questo tipo di situazione, quindi per promuovere diciamo il territorio in tutti i suoi aspetti che sono culturali, ambientali, economico e non si esclude anche una partecipazione con le associazioni di categoria, ovviamente io ritengo che il contraente dovrà poi alla luce di tutto quanto, realizzare un progetto dettagliato che potrà dare poi un'altra serie di risposte, perché io non sono un tecnico e quindi suppongo sia come dovrà essere fatto, i soggetti che possono avere interesse a partecipare non lo so, ma l'idea è quella di fare un progetto e un prodotto che possa pubblicizzare l'immagine di Sorrento in termini diversi rispetto o a quello del passato, non con la solita locandina o con il libretto con i percorsi ecco ambientali, culturali, diversi e... che venga tutto messo in un mezzo interattivo, ci rivolgeremo ad un professionista suppongo, alla fine il contraente sarà un professionista che sarà prima di ogni cosa un progetto dettagliato e ci metteranno nella condizione di scegliere.

IL PRESIDENTE - Passiamo al settimo... settimo

CONSIGLIERE - Chiedo l'inversione dell'ordine del giorno, discutere il punto 12 prima del punto 7.

IL SEGRETARIO GENERALE - Vuole che si discute prima il dodicesimo e poi il sette, a scendere.

IL PRESIDENTE - Chi è favorevole per l'inversione dell'ordine del giorno?

IL SEGRETARIO GENERALE - 13 favorevoli.

IL PRESIDENTE - Chi si astiene? Chi è contrario?

IL SEGRETARIO GENERALE - Contrario uno.

IL PRESIDENTE - La parola all'Assessore Cafiero.

CONSIGLIERE PINTO - Presidente scusa, posso prima che comincia? Io chiederei all'Assessore Cafiero poiché questi dati non ci sono, di fare, insomma poiché questo lo diciamo, diciamo... insomma quello destinato a fare questo discorso era Luigi Mauro quindi per motivi a tutti noti, non c'è, dobbiamo un poco essere informati un pò meglio, io non è che non abbia visto il coso anzi farò qualche domanda, però... io finisco subito, se può chiarire con precisione passaggio per passaggio, cioè che tipo di agevolazione viene fatta per l'ICI, perché è pendente eccetera, eccetera, e soprattutto una domanda, perché questo

dalle carte non viene fuori, abbiamo avuto notizie così dagli uffici in via informale. Parliamo di quanti soldi, cioè di che contenzioso, cioè noi in questo momento pensiamo a un contenzioso che vale 10,30, 6, o 1000. Questa è la domanda.

ASSESSORE CAFIERO - Giusto per dovere di cronaca, volevo informare il consigliere Pinto che immagino senz'altro saprà. È stata fatta una conferenza dei capigruppo con l'argomento all'ordine del giorno, e al quale tra l'altro io ero presente, ovviamente era presente il capogruppo Terminiello, il Presidente Barbato, il dottore Mauro, quindi se lei ritiene io posso anche riferire del colloquio che ho avuto con lui, il suo punto di vista, se lei eventualmente non... e poi diciamo ovviamente dei dati che lei mi ha chiesto che io avevo già fornito in questa conferenza dei capigruppo, quindi si tratta semplicemente di aggiornare... lo so infatti una cosa dispiace in primo luogo anche a me. Diciamo come è noto l'art. 13 della finanziaria 2003, la legge 289 del 2002, dava nell'ambito di tutti i condoni i cosiddetti che sono stati regolati a livello nazionale, che offriva la possibilità anche ai comuni di procedere a una definizione di tributi locali, e la norma diciamo... (cambio cassetta)...diciamo i motivi per cui quest'Amministrazione intende proporre al odierno Consiglio Comunale l'approvazione del presente Regolamento, a mio avviso vanno un po' ricercate nelle varie tipologie di definizioni che abbiamo ipotizzato. Noi diciamo abbiamo cercato di fare un'ipotesi di definizione quanto più ampia è possibile, e non limitarla solo ad alcune fattispecie. La prima tipologia che è quella regolamentata dagli articoli due e sei del Regolamento, s'intende fare emergere la materia imponibile che finora è sfuggita ad ogni tipo di tassazione e mi riferisco al caso dei cosiddetti evasori totali che non abbiano mai corrisposto alcun tributo all'Ente, che ovviamente possono procedere alla eventuale definizione, pagando la semplice imposta per gli anni ovviamente a secondo delle varie tipologie di imposte o tasse di cui stiamo parlando non prescritti. La seconda tipologia è quella prevista dall'articolo sette, nella quale facciamo riferimento ai cosiddetti atti impositivi divenuti in qualche modo definitivi, o per diciamo definizione del contenzioso... no se vuole io stavo...

CONSIGLIERE PINTO - No, io purtroppo non posso stare qua, per questa era un po' una richiesta di rinviare quest'argomento che era particolarmente complesso, purtroppo Luigi non c'è e io devo essere a Roma stanotte, quindi mi dispiace, non è una scortesia nei suoi confronti, ma io purtroppo me ne devo andare.

ASSESSORE CAFIERO - Posso procedere Presidente? L'articolo sette che prevede la definizione degli atti impositivi, ovvero quegli atti per i quali diciamo ormai si è giunti a una definizione e che diciamo per i quali si è solo in attesa o eventualmente per l'iscrizione alla ruolo. Diciamo queste due tipologie a mio avviso sono in qualche modo marginale rispetto al cuore del provvedimento che è quello che viene individuato all'art. 8 e 9 dello stesso, in particolare l'art. 8, riguarda le liti pendenti, quindi è una sorta per il contribuente di poter definire il contenzioso pendente alla data di esecutività del Regolamento. Diciamo l'intenzione che s'intende perseguire con questa proposta ovviamente diciamo la procedura potrà essere utilizzata in primo luogo per porre fine a controversie relative a fattispecie di dubbio inquadramento giuridico e sulle quali non vi è un'uniformità di vedute da parte degli organi giudicanti, c'è anche da dire che l'eventuale minor gettito conseguente alle riduzioni previste nel precedente regolamento sarà ad

avviso diciamo dell'Amministrazione ampiamente compensato dal risparmio dovuto al costo per il recupero del contenzioso su tutti i versi. Diciamo l'articolo 10, invece definisce quello che può essere la possibilità di rateizzo, un'ultima cosa a cui volevo fare riferimento, questo provvedimento almeno nell'intenzione di questa Amministrazione dovrebbe essere un primo passo per poi procedere successivamente alla costituzione di una Società Mista, con la quale diciamo intendiamo rendere più efficienti i controlli, e in terzo caso la stesura di una carta dei diritti contribuenti in applicazione dello statuto stesso del contribuente.

IL SINDACO - Raffaele l'unica cosa che andava detta, che nella previsione dell'Amministrazione, giusto per quello che ha chiesto Pinto, c'è la possibilità di introitare immediatamente € 150.000...

ASSESSORE CAFIERO - ... diciamo questo è più o meno la stima che noi probabilmente abbiamo previsto in Bilancio.

IL PRESIDENTE - Passiamo alla votazione, chi è favorevole?

CONSIGLIERE ERCOLANO - Chiedo scusa al Consiglio, non vorrei che la cosa fosse stata fatta apposta, per l'amor di Dio ci mancherebbe, però il tempo di andare nel bagno. Allora per quanto riguarda questa proposta del condono, io debbo esprimere la mia posizione personale, non è una questione secondo me né di destra né di sinistra, è una questione di principio, è una questione di giustizia, è una questione di giustizia sociale e di equità fiscale, sono valori che non si possono non tenere in considerazione. Signor Presidente del Consiglio, signor Sindaco, signori Assessori, signori Consiglieri, debbo... mi limito a leggere velocemente perché ho dovuto mettere per iscritto questa parte dell'intervento. Debbo necessariamente iniziare questo mio intervento rifacendomi a quando accadeva già almeno più di quaranta anni fa, per esperienza personale e più precisamente ricordo che quando andavo a piedi alla scuola elementare, allora situata in via Casola la zona Campagnano, trovavo scritto su i muri lungo la strada che percorrevo da Cesarano fino a Casola, un detto uno scritto molto semplice ma allo stesso tempo molto significativo e concreto, è cioè a dire "fesso chi ha pagato". Io con la mia poco intelligenza, cercavo di darmi una spiegazione, di dare un significato a quella espressione, purtroppo niente di tutto questo, non riuscivo a capire il vero significato fino a quanto dopo aver richiesto alle maestre e ai miei genitori, questi non mi spiegavano esattamente che tutti quelli che pagavano le tasse erano dei fessi, cioè a dire degli stupidi, ebbene io non vorrei che dopo quaranta anni si perpetuasse e fosse ancora attuale quella espressione, quindi alla luce di tutto ciò tengo a dire che la mia posizione non è pregiudiziale senza rispetto a questo provvedimento in linea di principio, però purtroppo ritengo che un atto del genere sia innanzitutto diseducativo nei confronti di noi cittadini in generale, ma che si è addirittura offensivo per tutti quei cittadini onesti che hanno inteso rispettare gli obblighi stabiliti dalla legge. Questi si stabiliti in linea di principio dalla Carta Costituzionale, laddove all'articolo 53 recita "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva" non è possibile a mio sommo avviso premiare i furbi e i disonesti e penalizzando invece, e quindi vessando ulteriormente i cittadini onesti, che hanno pagato fino all'ultimo centesimo. Dicevo è diseducativo per i giovani, per i nostri figli i quali si sentiranno autorizzati a non rispettare la legge, tanto prima o poi arriverà

un condono. Condono fiscale significa riconoscere pubblicamente il fallimento totale di un'attività d'accertamento e di controllo che non si è stati capaci di fare, di organizzare, di mettere su. Non ci dobbiamo dimenticare che circa quattro anni fa, quando ci siamo presentati ai nostri concittadini chiedendo la loro fiducia, abbiamo sottoscritto un impegno attraverso il programma con il quale ci eravamo impegnati a far pagare tutti per pagare tutti meno. Io ritengo che noi maggioranza, proponendo questo tipo di provvedimento, veniamo meno ad un impegno che abbiamo preso con i nostri cittadini, ed io personalmente non me la sento nel modo più assoluto di condividere e quindi di votare favorevolmente questo atto. Così come dobbiamo sapere che con l'approvazione di questo provvedimento, non facciamo un bene al Comune, ma un danno erariale, in quanto si dimezzano gli incassi dovuti agli accertamenti e ai controlli tributari. In riferimento invece al contenzioso tributario in genere ICI, ICIAP, TOSAP, TARSU, canone acque reflue, imposta comunale sulla pubblicità, ricordo al Consiglio Comunale che esiste un istituto giuridico che il legislatore ha fortemente voluto nel interesse superiore dei cittadini, ed è questo l'Istituto dell'Autotutela, istituto non utilizzato se non in rarissimi casi, consentendo così un aumento a dismisura del contenzioso da parte dei cittadini, i quali quasi sempre hanno le loro buone ragioni per adire alla Commissione Tributaria di 1° grado di Napoli appesantendo ulteriormente l'intera istituzione pubblica. Non so e non voglio sapere di chi è la colpa, tanto ci stanno i Dirigenti il Segretario, il Direttore Generale, che devono provvedere. Mi chiedo e vi chiedo per quale motivo e soprattutto chi ha ordinato la sospensione degli accertamenti riguardanti l'imposta comunale sugli immobili che rappresenta nell'ambito dei tributi comunali propri, la maggiore fonte di entrata del Bilancio Comunale, per quale motivo non vi è intesa sinergica tra l'Ufficio Tributi e l'Ufficio Condono, per quale motivo la richiesta della base anagrafica da parte del Consorzio Nazionale Concessionari, non è stata evasa, generando una serie di errori nella notificazione degli avvisi di pagamento e delle cartelle esattoriali di pagamento. Per quale ragione particolare, è stata firmata una convenzione con il concessionario già Banco di Napoli, con il quale si procrastino ulteriormente il pagamento della TARSU comunale. Perché con gli ultimi provvedimenti sulla mobilità interna del personale si è inteso smantellare proprio l'Ufficio Tributi, perché mi costa personalmente che ci sono almeno altri due dipendenti che vogliono andare via dal Ufficio Tributi. Signor Presidente, signor Sindaco, signori Assessori, signori Consiglieri, non è la mia una requisitoria così come potrebbe strumentalmente sembrare, ma è semplicemente una presa di coscienza e soprattutto di responsabilità politica e morale, che mi costringe mio malgrado ad essere assolutamente non d'accordo con questo provvedimento. Vi assicuro che con una semplice attività d'accertamento d'ufficio, solamente per quanto riguarda l'ICI dal 1998 ad oggi, si possono recuperare entro la fine dell'anno molte centinaia di migliaia d'euro, facendo così ammontare anche la così detta base imponibile per l'anno corrente 2004, rinunciare a fare ciò significa aumentare ulteriormente la pressione fiscale e quindi le tasse e soprattutto significa tagliare le spese per quanto riguarda i servizi sociali. Sono questi due capisaldi principali del nostro programma amministrativo e almeno per quella che riguarda la mia persona, non intendo venir meno all'impegno preso con i cittadini.

ASSESSORE CAFIERO - In primo luogo sull'osservazione che tramite questo condono s'incassano meno somme, io su questo mi permetto di avere qualche dubbio. Come dicevo prima nelle varie tipologie previste, diciamo, quegli articoli da 2 a 6, prevedono il fatto di evasori totali, quindi attualmente sconosciuti all'Amministrazione, dopo gli accertamenti che sono stati fatti in particolare dalla COGEST,

non siano stati ancora in qualche modo scovati, io ripeto questa sarà un'ipotesi marginale, però questo certamente consente sicuramente di far emergere materia imponibile adesso, e quindi anche per il futuro. Per quanto riguarda invece la questione delle liti pendenti, che poi come dicevo prima è il cuore del provvedimento, noi teniamo un contenzioso in essere, non dobbiamo partire dal presupposto che il contenzioso attualmente in essere per il Comune sia sempre vincente, e comunque si sono dei tempi di incasso che sono enormemente lunghi, primo grado, secondo grado, cassazione, diciamo se il contribuente o il Comune vuole seguire tutto l'iter prima di incassare il tributo comprensivo della sanzione una volta che si arriva alla definizione qualora venisse _diciamo dato ragione totale o parziale al Comune, passano mediamente, e questo ce lo insegna l'esperienza professionale, almeno dal primo grado alla cassazione almeno otto o 10 anni, e quindi io penso che il fatto comunque di incassare prima forse un po'di meno, possa ampiamente compensare diciamo le eventuali perdite di gettito, eventuale, perché ovviamente il contenzioso, l'esperienza ci insegna che un terno al lotto non c'è la certezza di avere ragione o meno. L'ultima considerazione, per quanto riguarda invece la rottamazione dei ruoli, io ho avuto il conteggio dal concessionario e ci sono dei ruoli che risalgono agli anni 93 e 94, che io penso che sono soldi ormai non dico persi ma per il quale il concessionario non è riuscito ad incassare, allora io dico se noi riusciamo ad incassare di questa parte almeno una minima parte, pur concedendo al contribuente uno sconto del 50%, io penso che per il Comune siano dei soldi in qualche modo, se mi usate passare l'espressione " trovati a terra". D'altronde chi era presente come me alla conferenza dei capigruppo, proposto l'aspetto della rottamazione dei ruoli, era l'unica parte del procedimento su quale anche il dottor Mauro conveniva che era opportuno farlo, mi dispiace che adesso non c'è neanche il Presidente Barbato, però questo risulta da un verbale redatto in quella sede. Per quanto poi riguarda anche il fatto dell'attuale organizzazione dell'Ufficio Tributi, io prima ho detto che questo stava nel programma, nella mia relazione allegata al Bilancio 2003, verrà riproposta quest'anno subito dopo, e mi auguro l' approvazione del Bilancio di Previsione del 2004, la costituzione di questa Società Mista proprio per cercare di dare un supporto all'Ufficio sia Tributi, che è anche nella gestione del patrimonio, che possa essere di ausilio al Comune in questo tipo di attività.

CONSIGLIERE ERCOLANO - Io non vorrei nemmeno replicare nel senso che mi sembra, cioè che persone molto più autorevoli di me sicuramente, economisti sostengono che con un condono fiscale si dimezzano le entrate, quindi non sono io a dirlo, ma ne sono comunque convinto. A questo punto non vorrei che anche la costituzione di una Società Mista non ci dovesse portare, sulla base dell'esperienza in altra Società Mista ad un aumento poi dei costi a carico del Comune e quindi i cittadini. Io ritengo comunque che non si è se dato sufficiente attenzione all'organizzazione di quello che oggi è l'Ufficio più importante del Comune, dovrebbe essere l' ufficio trainante, perché rappresenta il momento principale per le entrate di questo Comune e soprattutto la gestione dei soldi dei cittadini. Io non credo ad oggi che con una persona, o con una o due persone si possa portare avanti l'ufficio più importante, sicuramente non è stata data l'importanza che doveva essere dato a quest'ufficio, e non credo nemmeno che con la costituzione della Società Mista si possa risolvere questo problema, quindi bisogna organizzarsi come Amministrazione Comunale, anche attraverso provvedimenti di mobilità a potenziare quest' ufficio e soprattutto a mettere a lavoro in modo sinergico, come si dice oggi, gli uffici del Comune. Non c'è un interscambio d'informazioni tra uffici e uffici, non sa la mano destra quello che fa la mano sinistra, non è

possibile, abbiamo problemi per quanto riguarda la base anagrafica come dicevo prima. Io ho chiesto di sapere se era arrivata questa richiesta e per quale motivo non era stata data risposta, non ho avuto ancora risposta. Che fine fanno gli atti che vengono trasmessi al Comune in base all'articolo 18 della legge 47 dell'85, cioè la legge sul condono, tutti gli atti di trasferimento delle proprietà vengono trasmessi dopo la registrazione al comune, dove vanno questi atti dove stanno nascosti o dove stanno sotterrati, oppure in che misura si è tenuto conto di questo. Io penso... se mi volete togliere la parola io ve la do immediatamente!

IL PRESIDENTE - Non è attinente all'argomento.

CONSIGLIERE ERCOLANO - Riguarda l'organizzazione dell'Ufficio Tributi, per il quale ci siamo ridotti a fare un condono che non era necessario, questo è il problema, perché anche ritornando al discorso dell'Istituto dell'Autotutela è chiaro che la garanzia, la certezza di stare nel giusto da parte del Comune non esiste, però, perché si può tener conto delle dimostranze dei cittadini o no? Allora il legislatore perché ha tirato in mezzo quest'istituto, proprio per evitare di fare aumentare il contenzioso, e noi sappiamo che cosa significa, perché poi il Comune si dovrebbe costituire, dovrebbe fare un fascicolo, dovrebbe delegare una persona a costituirsi, e quanto ci costa ulteriormente questo? Allora prendere atto delle rimostranze dei cittadini ed eliminare questo contenzioso, vi ringrazio.

IL PRESIDENTE - Passiamo alla votazione, chi è favorevole? Scusa siamo già in votazione!

CONSIGLIERE SCHISANO - No, no, io voterò contro il provvedimento, ritengo chiaramente per quanto riguarda i condoni continuare... certo serve a fare cassa, dal punto di vista del provvedimento serve a fare cassa nell'immediato, però chiaramente danneggia, tra virgolette, chi nel tempo ha adempiuto a quelli che sono i suoi doveri di contribuente, e quindi è proprio una questione di principio al di là di quello che poi sarà il provvedimento che recupererà magari una parte dei soldi a breve, e quindi voterò contro.

IL PRESIDENTE - Chi è favorevole?

IL SEGRETARIO GENERALE - 11 favorevoli.

IL PRESIDENTE - Chi è contrario?

IL SEGRETARIO GENERALE - Due contrari.

IL PRESIDENTE - Un astenuto, dunque allora torniamo al sette.

- Schema di disposizioni transitorie in ordine alle procedure di rilascio delle autorizzazioni allo scarico di reflui nella pubblica fognatura -

IL SINDACO - Allora io vi do lettura del provvedimento che penso abbiate avuto notificato. In sostanza due parole per spiegare un attimino di che cosa si tratta, come voi sapete con Legge Regionale è stato

Firmati all'originale

IL PRESIDENTE F.F.
Sig. Antonino DE ROSA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea CICCONE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio,
IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio comunale
il giorno **19 APR 2004** per la
prescritta pubblicazione di quin-
dici giorni consecutivi e vi rimarrà
fino al **03 APR. 2004**

Publicata all'Albo Pretorio
il _____ giorno
e contro di essa _____ sono
state presentate opposizioni.

Dal Municipio,
IL SEGRETARIO GENERALE

Dal Municipio,
IL SEGRETARIO GENERALE

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

ESECUTIVITA'

- Spedita al C.R.C. il _____ con n° _____
- Ricevuta dal C.R.C. il _____
- Annullata – Vistata con provv. dal C.R.C. n° _____ del _____
(Prot. Comune n° _____ del _____)
- Richiesta chiarimenti – riesame dal C.R.C. con provv. _____ del _____
(Prot. Comune n° _____ del _____)
- Chiarita con atto n° _____ del _____
- Chiarita con nota n° _____ del _____ ricevuta dal C.R.C. il _____
- Riesaminata con delibera n° _____ del _____
- Revocata – modificata con delibera n. _____ del _____